

227

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. gennaio 1868.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Relatore *Siniciari*

Approvata nella tornata del 20. aprile 1867

N^o 227

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N^o 227

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro della guerra

(BERTOLÉ-VIALE)

nella seduta del 28 novembre 1868

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge
sul reclutamento militare.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

*al Comitato
il 5 novembre 1868*

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Pisavini</i>	Uff. 6	<i>Waldschmidt</i>
„ 2	<i>Cavoli</i>	„ 7	<i>Cavoli</i>
„ 3	<i>Pisavini</i>	„	
„ 4	<i>Cornu</i>	„	
„ 5	<i>Sarini</i>	„	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Cavoli*
 Segretario *Pisavini*
 Relatore *Favotti - Pirroni*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 9 Marzo 1869

Approvata la Legge nella tornata del *20 Aprile 1869*.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>9. Dicembre 1868</i>	nel <i>ufficio 9^o</i>
Alle ore <i>10. ant.</i>	del <i>10. "</i>	nel <i>uff. 9^o</i>
Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>22. Gennaio 1869</i>	nel <i>Sal. 1^o</i>
Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>24. Febbrajo "</i>	nel <i>Sal. 1^o</i>
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Comitato privato
seduta del 5 Dicembre

Posto in discussione
il progetto di legge per
abrogare gli articoli
98 e 99 della legge
sul reclutamento militare

Il deput. Galvani cui
manda che sollecitamente
venga presentato alla
Camera il rapporto sulla
giunta -

Il progetto è approvato
mansholtz

285

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro della guerra

(BERTOLÉ-VIALE)

nella seduta del 28 novembre 1868

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge
sul reclutamento militare.

Gianuini, Carli,
Bissavini, Cesen, Farini,
Malenchini, Conti

Tomata de' g. maggio

SIGNORI! — È noto come fino dall'anno 1863, fosse chiesta dalla Camera dei deputati l'abolizione del privilegio di cui godono, in virtù dell'articolo 98 della legge 20 marzo 1854, gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, e gli aspiranti al ministero dei culti tollerati, e come sulla proposta dell'allora ministro della guerra, la Camera ne adottasse nel 1864 l'abrogazione.

Respinta questa riforma nell'altro ramo del Parlamento, non cessò però la Camera dei deputati di reclamarla. E infatti le sue Commissioni che ebbero successivamente a riferirle sulle leggi annuali di leva delle classi 1845, 1846, e testè ancora su quella della classe 1847, si fecero sempre ed unanimemente ad instare per la cessazione di quel privilegio.

Sia per ossequio a questi voti della Camera, sia per la convinzione che nutre il Ministero che l'abrogazione di questo privilegio è ormai una ineluttabile necessità proclamata dall'universale consentimento degli italiani, inquantochè mal si confaccia coi principii di eguaglianza dei cittadini nel sopportare le pubbliche gravanze, principii che sono il fondamento delle nostre libere istituzioni, io mi ascrivo a debito e ad onore nel tempo stesso di presentarvene il seguente schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, numero 1676, salvi però gli effetti dell'articolo 99, per coloro che abbiano già goduto della dispensa accordata dal primo dei detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Piacciani, Cairoli, Pissavini, Cosenz, Farini,
Malenchini, Conti

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 28 novembre 1868

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge
sul reclutamento militare.

Tornata del 9 marzo 1869

SIGNORI! — Il ministro della guerra ha presentato un progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare; sono quelli che riguardano la dispensa pei giovani aspiranti al ministero del culto cattolico e di altre comunioni tollerate. Crediamo utile trascriverli:

« Art. 98. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente ristrettivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gli iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

« Per la dispensa degli alunni contemplati nel numero 1, i vescovi potranno richiamare un numero di

iscritti in proporzione di un alunno sopra una proporzione di venti mila abitanti delle rispettive loro diocesi.

« Quando poi la popolazione della diocesi o non ascenda a questo numero, o, superandolo, vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi i dieci mila.

« Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel numero 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del ministro dell'interno e dietro deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Gli iscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa, saranno numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento, ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.

« Art. 99. Gli individui di cui al precedente arti-

colo 98, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al numero 1, e la necessaria abilitazione all'esercizio del loro Ministero, se aspiranti di cui al numero 2, gli uni e gli altri prima di avere compiuto l'età di 26 anni, debbono assentarsi per la ferma determinata dall'articolo 159 senza però computare un'altra volta nel contingente.

« Fra un mese dal giorno in cui desistono dalla impresa carriera, essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune, cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all'intendente della provincia.

« Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell'articolo 163, ed alle pene comminate dall'articolo 169.»

La Giunta che voi nominaste nel vostro Comitato segreto m'incarica di proporre, in nome della sua maggioranza, l'approvazione di quel progetto.

Quegli articoli fanno parte della legge del 1854 (20 marzo), che fu veramente un progresso relativamente alla legislazione anteriore. Voi non potete dimenticare come in quella a tutti gli aspiranti al ministero del culto, secolari e regolari, fosse accordata la dispensa, e ciò per il solo culto cattolico e a carico del rimanente dei cittadini, che doveva fornire il rimpiazzo del dispensato.

A tutto ciò rimediò, in parte almeno, la legge del 1854, giacchè per essa la dispensa fu estesa per tutti i culti tollerati, fu limitata nel numero, fu sottoposta a regole che garantissero l'osservanza della lettera e dello spirito della legge; mantenendo alcune dispense sopra un emendamento proposto dall'onorevole Lanza, si volle che queste fossero a carico della forza dell'esercito e non di quei cittadini che sarebbero stati altrimenti favoriti dal sorteggio.

Quella legge trovò nullameno nella Camera una viva opposizione per parte dei Quaglia, dei Bastian, degli Angius, dei Berzani, che la dicevano contraria al decoro ed agli interessi della religione; per parte di Borella, Demarchi, Mellana, Robecchi, Brofferio, Asproni, che domandavano, come noi oggi, l'abolizione totale di quelle dispense, in nome dei principii che informano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, della uguaglianza sancita dallo Statuto, a maggior considerazione del clero, per rispetto della giustizia e della religione.

La legge fu nullameno votata, e ciò particolarmente per le ragioni esposte dal Boncompagni, dal Lanza e

dal Cavour, che fecero osservare come, tale quale era stata proposta, riconoscesse pienamente la verità di principii sostenuti da coloro che propugnavano l'abolizione totale delle dispense, mentre una più o meno lata applicazione doveva considerarsi soltanto sotto l'aspetto di opportunità.

Venne infatti chiamata quella legge una transazione per la quale riconoscendosi non avere gli aspiranti al ministero del culto diritto alla dispensa come tali, non offendersi in nessun modo la religione chiamandoli a servire la patria, volle pure aversi a calcolo, ciò che era timore per taluni, che cioè i sacerdoti mancassero. Molte altre cose furono dette a persuadere di affermare il principio, applicarlo intanto parzialmente, senza perciò chiudersi la via a svilupparne in seguito le conseguenze, quella citata però fu sempre, nella lunga e dotta discussione che ebbe luogo, la ragione principale colla quale venne combattuta l'abolizione assoluta di ogni dispensa. Per questo titolo citeremo le parole colle quali il conte di Cavour conchiudeva la sua ultima orazione. « Manteniamo la esenzione in parte, perchè la crediamo indispensabile ad assicurare un numero bastante di sacerdoti alla Chiesa; dimostrategli il contrario, accoglieremo la vostra proposta. »

La vostra Commissione non vuol discutere quegli argomenti, non vuol dirvi che l'assicurare un numero sufficiente di sacerdoti alla Chiesa non è ufficio dello Stato ma della Chiesa dei fedeli; non vuol ricordarci che sarebbe strano il caso nel quale la sorte colpisse appunto tanto numero di aspiranti da compromettere i bisogni del sacerdozio; non vuole avvertirvi che quando abbiamo veduto dei comici colizzarsi per liberare un di loro dalla leva nell'interesse dell'arte, crederemmo offendere il sentimento religioso dei credenti dubitando che essi sapessero fare altrettanto nell'interesse del sacerdozio.

Abbiamo voluto portare la cosa su questo terreno ad oggetto soltanto di dimostrarvi, che l'invocare altre ragioni contro il progetto ministeriale da quelle infuori di opportunità per mantenere la legge quale è sarebbe un non senso; troveremmo più logico che si dimandasse di tornare allo stato nel quale si era prima, giacchè a tutte quelle ragioni contraria egualmente che alcuni o tutti gli aspiranti al Ministero dei culti sieno come ogni altro cittadino soggetti alla leva.

Teniamocene pertanto alla opportunità; e qui ricordiamo come tutti quegli argomenti che si affacciavano nel 1854, di relazioni internazionali, dei riguardi che doveva avere il Piemonte nei suoi interni ordi-

namenti, del sospetto potesse la misura offendere il pregiudizio dei più ignoranti non abbiano più nessuna forza.

Nessuna nazione certo vorrà neppure interessarsi ad una questione siffatta, nè l'Italia ormai, a giudizio dei più prudenti persino, deve concepire il sospetto che possa altri permettersi d'interloquire nella sua interna amministrazione. Le popolazioni, che interessa a certuni dipingere ignoranti tanto e superstiziose, hanno veduto assai spesso cambiare la veste di seminarista colla giacca da bersagliere, nè si sono scandalizzate per questo.

Restava la obbiezione del numero necessario dei sacerdoti, ma a questa ha risposto la esperienza: nel culto cattolico in particolare i sacerdoti non mancano certamente, ne abbiamo invece più del bisogno.

Per tutti questi motivi la Camera, dopo dieci anni di esperienza, nel 1864, in seguito di una sapiente relazione e d'un eloquente discorso del nostro collega l'onorevole Ferracciù votò l'abrogazione dei due articoli.

La maggioranza della Camera fece in ciò quello stesso che aveva fatto per il matrimonio civile. Per questo pure erasi limitata dapprima a riconoscere dei principii facendone una parziale applicazione; edotta dalla esperienza, svanite per tutti le fantasime che evocavano i contraddittori, spingeva sicura i principii alle loro ultime conseguenze, e ne riceveva gli applausi da tutto il mondo civile.

Se non che, meno fortunata per quanto si riferisce alla dispensa della quale trattiamo, la Camera elettiva vide la legge votata respinta dall'altro ramo del Parlamento.

Rimanendo voi, oggi che essa viene riprodotta, nella stessa sentenza che allora pronunciaste, dovete riconoscere che alle ragioni che allora vi persuasero, altre se ne aggiungono, e tali che riteniamo debbano valere a persuadere la maggioranza dei nostri colleghi del Senato.

Per una parte non ricorderò il poco buon uso che più ordinari hanno fatto delle facoltà loro accordate, ne troverete i particolari in quei stupendi lavori che sono le relazioni sulla leva del nostro onorevole collega generale Torre, mi limiterò a citarvi alcune cifre dell'ultima, che sono per sè stesse bastantemente eloquenti.

La legge dava diritto a dimandare 1099 dispense; gli ordinari ne richiesero 1433, e di queste non pote-

rono concedersi, se non che 826; in 607 casi la dimanda era in opposizione alla legge.

Sarebbe già una ragione per privare di un privilegio odioso, ingiusto, chi tenta continuamente abusarne. Ma prescindiamo da ciò; dopo il 1864 è stata promulgata la legge della soppressione delle corporazioni religiose; ora vediamo che le dispense comprendevano per un quinto almeno gli alunni del clero regolare: questi non abbisognano più. Non crediamo voglia vedersi, dai contraddittori neppure, una necessità sociale negli uffizi di canonici di beneficiati corali; si ridurrà pertanto il bisogno; del quale essi credono doversi preoccupare lo Stato; al servizio delle parrocchie, dei vescovadi, e nessuno certo, vorrà ritenere che a ciò sarebbe di ostacolo il comprendersi nella leva, 389 di prima categoria, 374 di seconda; fra tutti quelli che in Italia aspirano al ministero dei diversi culti; molti dei quali quando ne abbiano una reale vocazione è da crederci vi tornerebbero in più vantaggiose condizioni, dopo avere pagato il loro debito al paese.

A sempre più rassicurare, si consideri che tanti che prima entravano negli ordini regolari, se animati da vero spirito religioso, si iscriveranno al clero secolare; tutti quelli che ne sono esciti forniranno certamente per lunghi anni ancora molti più sacerdoti di quelli che al culto abbisognano.

Per ciò chiaramente apparisce che potrebbe oggi farsi quella dimostrazione che dimandava il conte di Cavour per votare con noi la soppressione di ogni privilegio in proposito.

Qui però nasceva il dissenso con uno degli onorevoli colleghi della Giunta, che sosteneva non essere quello un privilegio, un favore accordato al culto cattolico, dacchè è comune agli altri culti tollerati.

A ciò la maggioranza rispondeva che veramente non è questo un privilegio accordato al culto cattolico sugli altri; ma un privilegio accordato alla professione del sacerdozio su tutte le altre professioni; privilegio che maggiormente offende la uguaglianza di cittadini avanti la legge, che può aver effetti maggiormente funesti confondendo per tutte le religioni la vera vocazione col calcolo dell'egoismo, che può estendere l'antagonismo fra le classi, e contro quella particolarmente che deve, nell'affetto e nel rispetto delle altre, dare fondamento alla propria autorità.

E tutto ciò senza quella scusa neppure che nella diversa ipotesi potrebbe accamparsi, giacchè a sostenere la dispensa del clero cattolico potrebbe immaginarsi

una così lata interpretazione dell'articolo primo dello Statuto da esserne almeno se non ragione pretesto.

Senza questo peraltro, quando qui ciascuno di noi conservando scrupolosamente la religione che s'impone alla sua coscienza, e rispettando l'altrui, ricorda come deve, che non siamo un Concilio, ma un Parlamento nazionale; e ciò avvenne nel caso estendendo la dispensa a tutti i culti; non può considerarsi la professione del sacerdozio diversamente dalle altre professioni, ed un privilegio sulle altre deve apparire odioso, ingiusto, illegale.

Siate pure convinti che occorra ad una ben ordinata società un certo numero di sacerdoti, ma non potete non essere convinti che occorran insegnanti, medici, magistrati, e potrei aggiungere altre men elevate professioni; per nessuna di loro esistono dispense, e per ciascuna di

loro la legge sul reclutamento non fa mancare il personale richiesto dal bisogno sociale, non potremmo in conseguenza sospettare neppure ciò potesse avvenire per la professione ecclesiastica che per le ragioni esposte e per altre che ognuno di voi conosce e che noi preferiamo tacere, si trova in condizioni assai più favorevoli.

La maggioranza della vostra Giunta pertanto vi ripete la preghiera di approvare il progetto di legge che vi viene sottoposto, avrete fatto atto di giustizia avanzando di un passo nella via del progresso, avrete compiuta l'opera che il Parlamento iniziava nel 1854, secondo i principii ai quali deve l'Italia il suo risorgimento.

PIANCIANI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, numero 1676, salvi però gli effetti dell'articolo 99, per coloro che abbiano già goduto della dispensa accordata dal primo dei detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge.

*Approvato nella seduta
del 20 aprile 1869*

[Signature]

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Identico al qui contro.

Relazione sul progetto
di legge presentato dal
Ministro della Guerra
n. 227

Sull'abrogazione degli
articoli 96. 97 della legge
sul reclutamento militare

Signori - Il ministro della
guerra ha presentato una legge
progetto di legge per l'abrogazione
della legge del 1864 e per l'abrogazione
della legge del 1864 recata sul reclutamento militare;
sono quelli che riguardano la
disciplina per giovani uomini
al ministero del culto cattolico
e in altre circoscrizioni ecclesiastiche
crediamo utile trasferirli.

Li due articoli 1° e 2°

La giunta che vi nominaste
nel vostro comitato legge in in-
carico di proporre in nome della
sua maggioranza l'approvazione
di quel progetto.

Quelli articoli fanno parte della
legge del 1864 (20 marzo) che fu ac-
cettata con proprio regolamento
alla legge del 1864. Vor-
remmo poterla rinviare con in questi
articoli che si rinviava al ministero
del culto, ecclesiastici e regolari, sotto
autorità del ministero, e ciò per
il solo culto cattolico, e a carico
del rimanente dei cittadini che
dovranno fornire il servizio di
difesa.

A tutto ciò rinvio in parte almeno
la legge del 54. ~~intendendo con~~
~~una modificazione di dipendenza e~~
quelli per cui la legge

per tutti i ceti sociali
fu distribuito nel numero
della parte a regole che
l'incarico, ecc. ecc. ecc.
dovranno essere in rapporto
alla situazione, ed il punto di
vista al punto di partenza
si mitighi.

La legge votata pareva però la
osservanza della lettera e dello
spirito della legge; ma tenendo
alcun conto, non era una
sacrosanta proposta da un
lato, si volle che questa
potesse a carico della parte
e non si facesse vedere che
sarebbero stati a loro
rispetto del legge.

Quelle leggi sono naturalmente nella
camera una serie di proposte
per parte di quella di destra
Seydewitz, Bonari che la
discussione entrano al punto.
ogni articolo della costituzione
parte di Botella, e non si

(Molte) pochi profici di nomi, che
circoscrivono il debito
totale di quella costituzione in
nome della giustizia, tenuto
dalla costituzione e rapporti
tra i due partiti, e la
della costituzione e della legge.
La legge ha chi ha meno di una
particolare, ecc. ecc.

+ come nei regni

I dei principi che informano
i rapporti fra lo Stato
e la Chiesa

si profeta dal Nuovo regno sul
senza i doti uomini che hanno
vere come ~~la legge~~ date quale era
voluta per quella risonanza piena
mentre la verità di principi, il
penato da coloro che un po' ragio-
no i subdolezze immediate della
della di unsi, mentre con un
meno della risonanza di un
confidarsi l'letterato tutto l'aspetto
di opportunità.

Finire L

Unna infatti chiamata quella legge
una trasposizione per la quale, in-
noscedo, non avere gli adempimenti
al mabilloso del culto di ritte alle
confini come tutti, non offendere
in nessun modo la religione che
menziona a tenere la patria, una
parte di ~~un momento~~ ~~la legge~~ ~~ad un~~
adempito un numero di ~~ad un~~
~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
come tutti ~~pube~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
Lo # ciò che era timore, viz tutto
mi che così i facendoli mancavano
molte altre cose, furono dette a
persuadere di ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
cipio, applicando intento politico
mente, una ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
sia a ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
la ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
però, in ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~

Neppure adempimento
quello di manifestare il
ad un punto del successo
che ~~ad un~~ ~~ad un~~ ~~ad un~~
ad un

8
Nella medesima che abb. lungo la
ragione principale della causa venne
combattuta l'abolizione dell'istituto
di ogni ordine, per questi fatti
biterono le parti, e furono in que-
li si volle si facesse considerazione
la sua ultima ragione. Ma
certamente la decisione in parte per-
che la credenza indispensabile ad
applicare un numero sufficiente
di sacerdoti alle chiese, dimostre-
ndo il contrario de' sacerdoti la
vo'ra propria.

La vo'ra comune tiene non vuol d'ua-
l'ora questi argomenti non vuol d'ua-
che l'abbiccare un numero suffi-
ciente di sacerdoti alle chiese non è
affatto della parte ma delle chiese
dei preti, non vuol d'ua-
suo-
l'ora il capo nel quale la
parte compie appunto tanto nel
modo di applicarli in un numero
che i preti del sacramento, non
vuol d'ua-
che quando si
hanno veduto di come si applica
per liberare un di loro dalla cura
evangelica offendere il sentimento
religioso dei credenti del sacramento
e di sapere loro bene altrettanto
nella intenzione del sacramento
divino voluto per loro la cura.

± nell'interesse
della parte

questo terreno ad imporre l'obbligo
di dimissionarsi, che è invece atto
regolare contro il partito ministe-
riale da quelle insurrezioni impo-
nute per mantenere la legge
quella è l'ultima un non senso
trovammo più logico che si
dimandasse allo Stato nel qual-
che ora prima, perché a tutte quelle
regole contrarie equamente
che alcuni è tutti gli rappresentanti
del ministero di tutte le parti con
ogni altro istruzione soggetti
alle loro.

4 di tornare

Devo

Democrazia, risulterà alla opposi-
zione; e qui ricordiamo come tutte
queste argomentazioni che si riferiscono
sono nel 1854. di relazioni inter-
nazionali, da supporre che dove
avere il vicario nei loro istru-
zioni, del soggetto posto in
maturo, offende il principio
di più ignoranti non all'uno
più nell'altro.

Ma bene, ragione certo vorrà apporre
in ben altro ~~è posto~~ ad come questa
pe il fatto, in la storia di mai
quidam di più procedenti perfino
due un'altra di questo che posse
alla giustizia è istruzione
nelle loro istruzione un'altra volta

Le repubblicani che si sono a volte
 del principio, in avanti tanto e hanno
 detto le parole vedute alla guerra
 cambiare la veste di loro maniere
 nella guerra di Sarajewo, mi
 ha loro permesso di fare per questo
~~questo~~ questo. Questo è il risultato
 di un numero necessario di successi
 da una guerra che ha costato
 la spianatura, nel tutto cattolico
 nel partito fare i sacerdoti
 non mancano certo niente
 ne abbiamo invece più del bi-
 sogno

Per tutti questi motivi la camera
 dopo dieci anni di esperienza nel
 1864. con l'abrogazione in le-
 gislazione di una ~~altra~~ legge di
 abrogazione di un decreto d'ordine
 del nostro villaggio. L'invocabile
 ferocia con l'abrogazione
 dei due articoli

La maggioranza della camera ha
 in ciò quello che avrebbe fatto
 per il matrimonio civile, per
 questo pure con l'intento di
 unificare ad unione con gli altri
 con l'abrogazione loro parziali ap-
 plicazione, e della quale si parla
 vanità. Si parlava di un modo
 di fare che univocamente i matrimoni
 e principali. L'idea di un modo

E per tutti

due ultimi emendamenti, ¹³⁰⁵ ma
non a chi apparsi in tutto il
mondo civile.

Se non che meno importante fu quanto
si riferisce alla disposizione della qual-
ificazione, la buona dell'una era
la legge, voluta respinta dalla
altri non era per l'ammontare.
Rimanendo un rigo che esse non si
provocò nella legge, l'articolo che
allora promulgaste, dove si diceva
che alla riunione che allora si produ-
ono alle 7 ne aggiungevano 11
e tutti che ritennero il loro
valore e per questo la nuova
reunione di nostri colleghi del
Senato.

Nov 1/2

Per una parte non ricordo il più bene
uso che più miravi potuto fatto
della scuola loro accordata, ne
trovate i praticissimi in questi
diversi lavori che forse le 2
ultime sulla loro del nostro
onorevole collega Senatore Doria
mi limitavo a ritorna alcune copie
della ultima che forse per se stessa
sufficientemente obliqua.

La legge sulla diritto a dimissioni
fuq. dipende da ordinare se rivede
l'art. 1433, e si mette non potranno
considerarsi se non che 40. in 60
casi, la dimissione era in opposizione
alla legge.

quelli che se sono stati formati
no certamente per lungo tempo
affari più serviti di quelli che
in tutto abbandonano

Se ciò chiarissimo appare che
potrebbe oggi trarsi qualche dimo-
strazione che rimanda ad un
o lavoro per vedere con
la legge di ogni pro-
prio in proprio.

Quo più rispetto si offre in una
scoperta in un luogo della
quinta che potremmo non esser
quello un privilegio, un favore
accordato alla coltura cattolica
che è comune agli altri
letterati.

Grave

Alcuna la maggioranza ripropone
vivamente non è questo un privilegio
già accordato al culto cattolico
agli altri? ma un privilegio con-
vinto alla professione di secondo
in tutti le altre professioni; per
vilegio che maggiormente offende
la equità di coltura in avve-
la legge, che può avere effetti mag-
giormente favorevoli conformando per
tutte le religioni la vera unione
col culto di tutti, che più offende
i vantaggi per la chiesa e contro
quella ristrettezza che da un
aspetto e nel rispetto delle altre
con l'amicizia delle proprie
utilità.

5

in conseguenza di quella dispo-
 sizione che in questi avvenimenti per
 la professione ecclesiastica che per
 le ragioni di diritto e per altro che
 vogliono di cui conosco e che mi
 professione l'avevo la prova in
 una mia lettera più recente
 Ho la maggioranza della
 vostra giunta pertanto si ripete
 la preghiera di approvare il
 progetto di legge che si viene pre-
 sentato, anziché l'atto della diffida
 ritenendo di un passo molto
 via da promettere averlo, compila
 i giorni che in parte molto in
 via nel 1854. Secondo i principii
 dei dotti l'Italia il cui di ogni
 modo.

9. ~~7~~ Marzo 1864

Alf. Min. Relat.

all'ing. Santao

Gianciani, e

N. 227 A

Alapine —

Pianciani Carlo Pinovini
Rosny, Trarini 'Makuchini'
Conte

Trucata sub. g. Muzo 14/6/94

20 Marzo 1854

93

Legge sul Reclutamento

Delle Dispense

Art. 98 Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente ristrettamente alla proporzione nel presente articolo determinata e in scritti che siano.

1° Alunni ecclesiastici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai Vescovi di loro Diocesi.

2° Aspiranti al ministero di altro culto in Comunioni Religiose tollerate nello stato, richiamati come nel precedente numero dai Superiori della loro confessione.

Per la Dispensa degli alunni contemplati nel n° 1 i Vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione di un abitante sopra un popolazione di venti mila abitanti delle rispettive loro Diocesi.

Quando poi la popolazione
della Diocesi non au-
da a questo numero, o super-
andolo vi rimanga una
frazione eccedente, basterà
per richiamare l'elenco
un numero anche minore
di abitanti, purché questo
oltrepassi di Diecimila.

Per la dispensa degli ap-
panti contemplati nel 98
il numero verrà in ciascun
anno determinato con Decreto
Reale da emanare sulla
proposta del Ministro
dell'Interno e dietro deli-
berazione del Consiglio
dei Ministri.

Gli iscritti indicati nei
due numeri di quest'artico-
lo e ammessi a dispensa
saranno numericamente
collocati in deduzione del
contingente del rispettivo
Municipio ognorchè
pel loro numero di con-
giugne siano compresi
tra i designati.

Art. 99. Gli individui, di cui al
precedente articolo 98, qui
sola designati non con-

231
quiscono uno degli ordini
maggiori se alunni di cui
al 18° 1 e la medesima abi-
lità sono all'esercizio del
loro ministero, si aspiran-
ti di cui al 18° 2, gli uni
e gli altri prima di aver
compiuto l'età di 26 anni
debbono essentarsi per la
ferma determinata dall'ar-
ticolo 159 senza però con-
futere un'altra volta nel
contingente.

Feu un mese dal giorno
in cui desistono dalla
impresa carica, essi debbo-
no farne esplicita dichia-
razione al Sindaco del
Comune cui per ragione
di leva appartengono,
e trasmettere la stessa
dichiarazione nel termi-
ne di altri quindici
giorni all'Intendente
della Provincia

Non uniformandosi
a tale precetto, sono con-
siderati come sottrattisi
alla leva, e soggiacciono
al disposto dell'articolo
163, ed alle pene commina-
te dall'art. 169.

Ministero della Guerra

Firenze addì 28 Novembre 1868

RELAZIONE

Signori Deputati

Divisione 1.^a Classe

Sezione 1.^a -

Y. P.

Oggetto

Abrogazione degli articoli 98. e 99.
della Legge sul reclutamento -

È noto come fino dall'anno 1863. fosse chiesta dalla Camera dei Deputati la abolizione del privilegio di cui godono, in virtù dell'articolo 98. della legge 20. marzo 1854., gli alunni cattolici in carica ecclesiastica e gli aspiranti al ministero dei Culti tollerati, e come sulla proposta dell'allora Ministro della Guerra la Camera ne adottasse nel 1864. la abrogazione.

Propinta questa riforma nell'altro ramo del Parlamento, non cessò però la Camera dei Deputati di scotannarla. E infatti le Sue Commissioni che ebbero successivamente a riferire sulle leggi annuali di leva delle Classi 1845, 1846, e testè ancora su quella della classe 1847.

di fecero sempre ed unanimemente ad instare per la
cessazione di quel privilegio.

Sia per ossequio a questi voti della Camera,
sia per la convinzione che tutto il Ministero che l'abro-
gazione di questo privilegio è ormai una ineluttabile
necessità proclamata dall'universale consentimento
degli Italiani, in quanto che mal si concilia coi
principii di eguaglianza dei cittadini nel sopportare
le pubbliche gravanze, principii che sono il fondamento
della nostra libera istituzioni, io mi ascivo a debito
e ad onore nel tempo stesso di presentarvene il seguente
schema di Legge.

Articolo unico

Sono abrogati gli articoli 98. e 99. della
Legge 20 Marzo 1854. N.º 1676, - salvi però gli
effetti della articolo 99. per coloro che abbiano già
goduto della dispensa accordata dal primo dei detti
articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della
presente legge).

N. 227.

Legge s. legge presentata alla Camera
del Senato alla guerra, (Batali) (Vot.)

Allegazione degli articoli 95 e 97. della legge
nel regolamento militare.

Art. 24. Articolo 24.



Vista la legge 20 Marzo 1854;
 Sulla proposta del Ministro della Guerra;
 Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Articolo Unico

Il Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento un disegno di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge 20 Marzo 1854. N. 1676. ed a sostenerne la discussione

Dato a Firenze addi 23 Novembre 1868.

Vittorio Emanuele III

V. V. Bertoldi